



**Ai
Sindacati Autonomi Bancari
F.A.B.I**

LORO SEDI

PROTOCOLLO: **1936 – GDF/ff**

ROMA, LI **13 luglio 2006**

OGGETTO:

Alcune note di chiarimento sul Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223

Riteniamo opportuno illustrarvi sinteticamente alcune misure fiscali introdotte dal recente Decreto Legge del Governo Prodi (manovra correttiva) che impattano anche sul mondo bancario.

Trattandosi di Decreto Legge la sua entrata in vigore è immediata (data di pubblicazione sulla G.U.), restando comunque l'obbligo della sua conversione in Legge e la possibilità che su alcuni argomenti intervengano modifiche sostanziali come sembra evincersi dal dibattito politico.

Una prima misura riguarda la possibilità di usufruire della tassazione agevolata sulle somme percepite come incentivazione all'esodo dai lavoratori di età superiore a 50 anni (se donne) e a 55 anni (se uomini).

Come noto, infatti, fino ad ora l'agevolazione fiscale sulle somme corrisposte al lavoratore, come incentivo alla cessazione del rapporto di lavoro, riguardava la possibilità di dimezzare l'aliquota applicata, che è pari a quella prevista per il TFR, nel caso l'esodo riguardasse soggetti come sopra indicati. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge tale agevolazione viene a cadere mantenendosi sempre e comunque l'applicazione della stessa aliquota a prescindere dall'età del lavoratore.

Ai fini dell'individuazione del regime applicativo (vecchio o nuovo) ai casi in corso o comunque formalizzati prima dell'entrata in vigore del decreto, è da ritenersi che il criterio di riferimento temporale più coerente sia il momento di maturazione del diritto alla corresponsione delle somme, ovvero il giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Una seconda misura riguarda la tassazione sulle Stock Option.

In questo caso viene abrogata la previsione che considerava esente, al fine della determinazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente, il plusvalore derivante dalla differenza tra il valore dell'azione al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente purché quest'ultima somma fosse almeno pari al valore dell'azione stessa al momento dell'offerta.

Per effetto di tale modifica la predetta differenza (prima tassata al 12,50% come capital gain) concorrerà interamente alla formazione del reddito imponibile.

Cordiali saluti.